

I chiarimenti a uffici locali ed esattori sulle procedure di espropriazione

Agenzia delle entrate - Circolare 16 novembre 2004 n. 46/E

In nessun caso il concessionario può giustificare l'inesigibilità di un ruolo affidatogli per la riscossione - in relazione al quale ha sperimentato la procedura esecutiva presso terzi - con la motivazione di non avere potuto instaurare il processo di cognizione in quanto l'amministrazione non ha fornito «il titolo costitutivo del credito pignorato», ovvero gli elementi probatori della sussistenza dell'obbligo del terzo. È questa una delle precisazioni contenute nella circolare 16 novembre 2004 n. 46/E, in merito ad alcune perplessità operative mostrate dalle Direzioni regionali. (Ni.Ba.)

OGGETTO: 1) Espropriazione presso terzi - Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'articolo 548 del c.p.c. - Autonomia gestionale del concessionario - Cause di perdita del diritto al discarico; 2) Espropriazione immobiliare - Articolo 76, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973; 3) Ipoteca - Articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973; 4) Espropriazione immobiliare - Articolo 79 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Modalità di determinazione del prezzo base dell'incanto.

Sono stati, di recente, formulati alcuni quesiti da parte delle Direzioni Regionali in ordine al comportamento che devono tenere gli Uffici locali ed i Concessionari della riscossione in relazione alle procedure di espropriazione presso terzi, nonché in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 76, 77 e 79 del d.P.R. n. 602 del 1973.

In proposito, di concerto con la Direzione Centrale Amministrazione, si formulano le seguenti osservazioni.

1) Espropriazione presso terzi - Giudizio di cognizione ex articolo 548 del c.p.c.

Con i richiamati quesiti è stato chiesto di conoscere se gli Uffici locali - ai sensi della risoluzione ministeriale n. 2351 del 1° settembre 1990 - sono tenuti ad evadere le richieste inoltrate da parte dei Concessionari della riscossione, relative alla fornitura di notizie e documenti necessari a provare l'esistenza di crediti oggetto di pignoramento presso terzi, per i quali nel corso del giudizio di esecuzione si è presentata la necessità di instaurare il giudizio di cognizione ai sensi dell'articolo 548 del c.p.c. e se, in caso di mancata risposta, il Concessionario è esonerato dal proseguire gli atti, con la conseguente estinzione del procedimento esecutivo, senza che ciò costituisca causa di perdita del diritto al discarico.

Si osserva preliminarmente che nel sistema della riscossione previgente alla Riforma del 1999, per quanto riguarda la procedura esecutiva presso terzi (articoli 547 e 548 del c.p.c.), era fatto carico all'Amministrazione di

fornire all'agente della riscossione tutte le informazioni, atti e documenti (in copia autentica) nel caso che si intendesse dare corso ad un procedimento di cognizione. Come recita la risoluzione n. 2351 dell'1/9/90, che riprende anche le istruzioni di cui alla Normale n. 77 del 1925, «perché l'esattore possa instaurare un procedimento di cognizione occorre che l'ufficio delle Imposte gli fornisca il titolo (costitutivo del credito pignorato) in mancanza del quale il procedimento di terzo si estingue»; in altri termini, occorre che l'ufficio fornisca all'esattore le informazioni ed i documenti necessari a dimostrare l'esistenza dell'obbligazione del terzo.

Tutto ciò trovava giustificazione non solo nelle disposizioni delle leggi fiscali e, in particolare, nelle disposizioni di cui agli articoli 79 e 80 del d.P.R. n. 43 del 1988, ma anche «nel fatto che l'esattore, quale organo ausiliario dell'Amministrazione, non può attingere notizie e tanto meno documenti presso uffici pubblici stante l'obbligo del segreto d'ufficio cui gli stessi sono tenuti» (risoluzione n. 2351 dell'1/9/90 citata).

Ora, è noto che una delle principali innovazioni introdotte nella disciplina della riscossione e del rapporto tra Stato e Concessionari, di cui alla legge delega n. 337 del 1998, esercitata con i decreti legislativi nn. 37, 46 e 112 del 1999, è l'abrogazione dell'istituto del visto sui verbali negativi di procedura di cui all'articolo 79 del d.P.R. n. 43 del 1988, e che uno degli aspetti maggiormente qualificanti la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo è la disposizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, secondo cui i Concessionari possono accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici pubblici e presso il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri soggetti creditori.

Da ciò ne consegue che, con riferimento alla procedura esecutiva presso terzi, le previsioni contenute nella Normale n. 77 del 1925 e nella risoluzione n. 2351 del 1990 non sono più attuali, né tali strumenti possono essere considerati di ausilio sotto il profilo interpretativo, atteso il radicale mutamento intervenuto nel sistema della riscossione a mezzo ruolo.

La questione, pertanto, deve essere esaminata alla luce dei principi generali che regolano la procedura esecutiva presso terzi, tenendo conto che il Concessionario "post riforma" è configurato come una struttura specializzata nella riscossione coattiva e che il primo passo dell'esecuzione è l'analisi della situazione patrimoniale e reddituale del debitore.

In tale contesto, rimane nella riconosciuta autonomia gestionale del Concessionario, anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 483 del c.p.c., la valutazione in ordine all'utilità, ai fini del recupero dei crediti affidati in riscossione, di procedere esecutivamente presso il terzo, nel presupposto che quest'ultimo sia debitore del contribuente moroso, ovvero detenga dei beni mobili di proprietà di quest'ultimo, sulla base delle informazioni acquisite direttamente, ovvero rese disponibili in sede di accesso telematico mediante l'applicazione "A.R.CO."

Ciò per quanto attiene al rapporto tra Concessionario e contribuente moroso, atteso che ai fini del discarico per inesigibilità, occorre tenere presente le istruzioni operative impartite dalla cessata Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni con la Circolare n. 98 del 20/11/2001, con particolare riferimento al valore da attribuire alle informazioni presenti nel sistema informativo e rese disponibili mediante la citata applicazione "A.R.CO.". Al riguardo, si rammenta, a titolo esemplificativo, che in presenza di notizie da cui si desumono redditi di lavoro dipendente o di partecipazione, il Concessionario dovrà porre in essere un tentativo di pignoramento presso terzi, mentre in presenza di dati da cui si desume l'esistenza di rapporti di lavoro autonomo la valutazione, ai fini dell'esperimento della procedura, dovrà essere effettuata con la diligenza professionale che contraddistingue l'operato del Concessionario.

Relativamente all'accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 del c.p.c., si osserva, innanzitutto, che il Concessionario, così come ogni altro creditore, non è obbligato a richiedere l'instaurazione del processo di cognizione (che avviene ad istanza del creditore), essendo possibile, sia pure in linea teorica, che egli possa limitarsi a constatare il rifiuto o la mancata comparizione del terzo medesimo; sicché, in tali casi, così come nel caso di contestazione sul contenuto della dichiarazione, rimane nell'autonomia del Concessionario, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 548, comma 2, del c.p.c., la valutazione in ordine all'instaurazione del processo di cognizione, tenendo presente, tuttavia, che la questione può avere rilevanza nel rapporto con l'Ufficio impositore; ciò nelle ipotesi in cui l'esperi-

mento della procedura avvenga sulla base delle informazioni c.d. "primarie", di cui alla citata Circolare n. 98 del 2001. In tal caso, il Concessionario, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ove non abbia effettuato un pignoramento dei beni di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, incorrerà nella perdita del diritto al discarico.

Anche nell'ipotesi di dichiarazione negativa, il Concessionario, sulla base degli elementi di prova in suo possesso, può valutare di instaurare il processo di cognizione, ancorché il terzo pignorato, quando dichiara di non dovere nulla, rende una dichiarazione completa.

Per tale motivo, qualora l'esperimento della procedura avvenga sulla base delle informazioni c.d. "primarie", di cui alla citata Circolare n. 98 del 2001, la mancata instaurazione del processo di cognizione a seguito di dichiarazione negativa non può costituire di per sé causa di perdita del diritto al discarico.

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex articolo 548 del c.p.c., per tutte le ragioni sopra indicate, spetta al Concessionario l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo e, dunque, di ricercare i relativi elementi probatori.

Pertanto, è da rilevare che se la prova dovesse essere costituita esclusivamente dagli elementi resi disponibili mediante l'applicazione "A.R.CO." (ad esempio, esistenza di rapporto di lavoro dipendente risultante dal modello 770 del datore di lavoro), sulla base dei quali si è proceduto al pignoramento, dette risultanze possono essere rese in copia autentica dallo stesso agente della riscos-

sione.

Pertanto, in nessun caso il Concessionario può giustificare l'inesigibilità di un ruolo affidatogli per la riscossione, in relazione al quale ha sperimentato la procedura esecutiva presso terzi, con la motivazione di non avere potuto instaurare il processo di cognizione in quanto l'Amministrazione non ha fornito «il titolo costitutivo del credito pignorato», ovvero, gli elementi probatori della sussistenza dell'obbligo del terzo.

È appena il caso di precisare che qualora l'agente della riscossione dovesse avere necessità di produrre in giudizio un atto o un documento in possesso di un Ufficio dell'Agenzia, questo dovrà essere prontamente rilasciato. Naturalmente, l'eventuale inerzia dell'Ufficio finanziario nel rilasciare la documentazione la cui produzione in giudizio risulti indispensabile ai fini della prova dell'obbligo del terzo, sarà elemento da valutare in sede di esame dell'inesigibilità della quota iscritta a ruolo e, dunque, del riconoscimento o meno del discarico.

**UNO DEGLI ASPETTI
PIÙ QUALIFICANTI DELLA RIFORMA
DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE
A MEZZO RUOLO
È CHE I CONCESSIONARI
POSSONO ACCEDERE
ALLE INFORMAZIONI DISPONIBILI
PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI
E IL SISTEMA INFORMATIVO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

2) Articolo 76, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973

La norma in commento dispone che il Concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 del d.P.R. n. 602 del 1973 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 dello stesso articolo, vale a dire euro 1.549,37= (Lire 3 milioni).

La ratio della norma è quella di evitare di porre in essere procedure di espropriazione dai costi superiori agli importi astrattamente realizzabili, individuando il limite, peraltro aggiornabile con apposito provvedimento, al di sotto del quale non deve procedersi a tale tipo di esecuzione.

Nell'applicazione concreta, per quanto riguarda la locuzione "passività ipotecarie", si osserva che essa deve intendersi nel senso di importo del credito del terzo garantito da ipoteca e non di importo dell'ipoteca iscritta; è noto, peraltro, che l'importo dell'ipoteca è in genere pari al doppio o talvolta anche al triplo del capitale garantito.

Tuttavia, l'importo attuale del credito del terzo garantito da ipoteca è un dato conosciuto soltanto dal titolare del credito stesso e, ma non sempre, dal debitore; ne discende che la valutazione in ordine all'esistenza del presupposto previsto dal secondo comma del citato articolo 76 e la conseguente decisione di non procedere esecutivamente costituisce un momento di criticità che impone al Concessionario la necessità di prendere in esame tutti gli elementi conoscibili, atteso che l'entità del capitale originariamente garantito dall'ipoteca, né tanto meno l'importo dell'ipoteca, appaiono di per sé soli sempre sufficienti a determinare il presupposto di legge.

Non vi è infatti dubbio, ad esempio, che se l'ipoteca del terzo è di recente iscrizione, l'importo del capitale garantito costituisce - sia pure con qualche eccezione, come nel caso del mutuo bancario deliberato ma non erogato - un idoneo elemento di valutazione; se, viceversa, la data di iscrizione dell'ipoteca è remota l'importo del capitale originariamente garantito ha una valenza del tutto relativa.

Naturalmente, non è possibile procedere ad una elencazione tassativa degli elementi da prendere in considerazione ai fini della valutazione di cui trattasi; tuttavia, si ritiene che l'esame critico delle note di iscrizione ipotecaria e, in particolare la data dell'iscrizione, la specie dell'atto (ipoteca volontaria o giudiziale), la durata dell'operazione garantita, le eventuali annotazioni, nonché il profilo del contribuente ed il comportamento dello stesso terzo creditore costituiscano elementi che - nel loro complesso - possono determinare nel Concessionario il ragionevole convincimento che nella fattispecie si concretizzi il presupposto di legge.

È appena il caso di sottolineare che tale valutazione ricade interamente sul Concessionario, operatore specializzato nel settore del recupero dei crediti, il quale a seguito di motivata contestazione da parte dell'Ufficio, dovrà fornire giustificazione del proprio operato.

Per tali motivi è da escludere, in linea generale, che il Concessionario possa sottoporre all'Ente creditore per la preventiva autorizzazione le fattispecie per le quali ritiene che, per effetto delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, sussistano i presupposti di cui al citato articolo 76, comma 2.

Si deve, infine, precisare che il Concessionario - se ricorrono i presupposti del più volte richiamato articolo 76, comma 2 - non deve procedere all'esecuzione forzata sul bene immobile del debitore ancorché abbia provveduto ad iscrivere ipoteca ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973. In tal caso l'ipoteca rimarrà iscritta a presidio del credito, tenendo presente che la garanzia, per effetto del trascorrere del tempo, può in un momento successivo trovare capienza nel valore del bene immobile (per incremento dello stesso o per la diminuzione dei preesistenti gravami), ovvero può risultare parzialmente capiente nel caso che il bene immobile sia sottoposto ad esecuzione forzata da parte di altri creditori secondo il rito ordinario.

3) Articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973

L'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

Il secondo comma del citato articolo 77 dispone poi che, se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'articolo 79 del d.P.R. n. 602 del 1973, il Concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione.

Già in seno alla risoluzione n. 190 dell'1/10/03 si è avuto modo di evidenziare che il Concessionario procede all'iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'articolo 77, comma 1, sulla base di una autonoma valutazione al fine di assicurare il risultato della sua attività e deve avviare senza ritardo l'espropriazione forzata, posto che il divieto di procedere all'esecuzione immediata sussiste solo nei casi previsti dal secondo comma del citato articolo 77.

Naturalmente, l'avvio della procedura esecutiva può essere inibito dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 76, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973.

È appena il caso di evidenziare, in primo luogo, che l'eventuale iscrizione di ipoteca, anche al fine di attenuare il rischio di possibili comportamenti elusivi da parte del contribuente moroso, dovrebbe essere eseguita dal concessionario con tempestività rispetto alla data di scadenza della cartella di pagamento.

In secondo luogo, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'articolo 77, comma 1, è finalizzata ad assicurare un risultato

economico e non deve essere intesa come attività meramente ripetitiva da porre in essere per tutti i ruoli riferiti ad un medesimo contribuente, indipendentemente dalla data della loro consegna e di notifica della cartella.

Se così fosse si verrebbe a determinare un ritardo nell'avvio della procedura d'esproprio, un aggravio gestionale per i soggetti interessati (Concessionario e Agenzia del Territorio) ed un'inutile lievitazione dei costi per il contribuente e per la stessa Agenzia; in tal senso non opererebbe correttamente il Concessionario che, ritardando l'avvio delle procedure esecutive, procedesse nel tempo - in modo pressoché automatico - a successive iscrizioni su un medesimo bene il cui valore risulti già assorbito fin dalla prima iscrizione.

In altri termini, se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 del d.P.R. n. 602 del 1973, è inferiore all'importo indicato nell'articolo 76, comma 1, vale a dire euro 1.549,37 (in tal caso non si deve procedere all'esecuzione forzata), il concessionario può valutare di iscrivere comunque ipoteca per le ragioni evidenziate nell'ultimo capoverso del precedente punto 2, a condizione che il valore del bene sia comunque superiore all'ammontare delle spese e dei diritti dovuti per l'iscrizione della formalità, astenendosi però dal procedere a successive iscrizioni qualora gli venissero consegnati ulteriori ruoli a carico del medesimo contribuente.

In tutti gli altri casi, all'iscrizione di ipoteca deve seguire, senza ritardi, la procedura d'esproprio cosicché il credito fiscale possa essere realizzato in tempi brevi.

Da ciò ne consegue altresì che gli Uffici devono assicurare l'immediata trasmissione al Concessionario

dei provvedimenti ostativi al recupero coattivo del credito, al fine di consentire allo stesso agente della riscossione di operare in una situazione di certezza. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla puntuale osservanza delle predette prescrizioni.

4) Articolo 79 del d.P.R. n. 602 del 1973

Con riferimento ai criteri di valutazione degli immobili oggetto di esecuzione forzata in sede di riscossione coattiva mediante ruolo, è stato posto, in particolare, il problema delle corrette modalità di attuazione dell'articolo 79, 1° comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi del quale il prezzo base del primo incanto nel procedimento di vendita all'asta posto in essere dal competente concessionario del servizio nazionale della riscossione è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del Testo Unico sull'imposta di registro del 26 aprile 1986, n. 131. Si osserva, preliminarmente che il citato articolo 52, comma 4, stabilisce che - ai fini dell'imposta di registro

- non si procede alla rettifica del valore o del corrispettivo degli immobili dichiarato in sede di compravendita, nell'ipotesi in cui il prezzo dichiarato sia pari almeno all'importo ottenuto dal prodotto del reddito risultante in catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito o del reddito dominicale per determinati coefficienti (75 per i terreni, 100 per i fabbricati).

Il successivo comma 5, poi, prevede che i suddetti moltiplicatori possono essere modificati, ove sensibilmente divergenti dai valori di mercato, con decreto ministeriale. Inoltre, a norma dell'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i medesimi coefficienti sono stati rivalutati nella misura del 10%, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, nella misura del 20% a norma dell'articolo 1-bis, comma 7, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

Tutto ciò premesso, occorre evidenziare che la *ratio* dell'articolo 79, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, in linea con la finalità di pronta realizzazione del credito fiscale al quale è improntato il procedimento amministrativo di riscossione coattiva dei tributi, è quella di determinare il prezzo base delle aste che devono essere effettuate dai Concessionari con riferimento ad un valore che escluda la necessità di qualsiasi indagine e possibile contestazione.

In tale prospettiva, le modalità di determinazione del prezzo base d'asta sono state collegate ai criteri sulla base dei quali, ai fini dell'imposta di registro, il corrispettivo degli immobili dichiarato in un atto di compravendita consente alle parti del relativo rapporto di inibire all'ufficio il


potere di rettifica del valore degli immobili medesimi.

Al riguardo, attesa la *ratio* della disposizione normativa in commento, cui si è fatto cenno, il Concessionario procedente dovrà far riferimento al valore dell'immobile risultante dall'applicazione del citato articolo 52, comma 4, tenendo conto altresì della rivalutazione dei moltiplicatori previsti dal richiamato articolo 1-bis, comma 7, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

È di tutta evidenza, infatti, che nel caso di specie non assume alcuna rilevanza la distinzione tra l'immobile destinato ad essere adibito a prima casa di abitazione e gli altri immobili, considerato che la *ratio* di tale distinzione è stata introdotta dal legislatore ai soli fini della tutela dell'acquisto della prima casa di abitazione, limitatamente alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovendosi ritenere viceversa esclusa alcuna influenza di tale situazione soggettiva ai fini della determinazione del prezzo base dell'incanto.

L'ISCRIZIONE DI IPOTECA
NON DEVE ESSERE INTESA
COME ATTIVITÀ
MERAMENTE RIPETITIVA
DA PORRE IN ESSERE
PER TUTTI I RUOLI RIFERITI
A UN MEDESIMO CONTRIBUENTE
INDIPENDENTEMENTE
DALLA DATA DELLA CONSEGNA
E DI NOTIFICA DELLA CARTELLA

No dell'Agenzia all'inesigibilità del ruolo per mancanza di informazioni disponibili

 il commento di Luigi Ferrajoli

L' Agenzia delle entrate nella circolare 16 novembre 2004 n. 46/E ha esaminato alcune questioni attinenti alla procedura di riscossione coattiva dei tributi contenuta nel Dpr 602/1973, in particolare ha specificato le modalità di applicazione degli articoli 76, 77 e 79 del Dpr 602/1973 in materia di espropriazione immobiliare e chiarito il comportamento che gli uffici e il concessionario della riscossione devono tenere in caso di esecuzione presso terzi.

ESECUZIONE ESATTORIALE

Il giudizio di cognizione - Il concessionario della riscossione, ai sensi degli articoli 72 e seguenti del Dpr 602/1973, può procedere all'espropriazione presso terzi attraverso il pignoramento di crediti o di beni del contribuente in possesso di terzi secondo le modalità previste dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile. Se il terzo non compare all'udienza per la dichiarazione del suo debito, ai sensi dell'articolo 547, ovvero comparando, si rifiuta di fare la suddetta dichiarazione o sorge contestazione su questa, l'articolo 548 prevede che, su istanza del creditore istante, si apra un giudizio ordinario di cognizione sull'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo. Ai fini del giudizio di cognizione di cui all'articolo 548, la disciplina dell'esecuzione esattoriale vigente alla riforma del 1999 prevedeva l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di fornire all'agente della riscossione tutte le informazioni, gli atti e i documenti necessari a dimostrare l'esistenza dell'obbligazione del terzo. La risoluzione ministeriale 1° settembre 1990 n. 2351 chiariva che gli uffici

delle imposte sono tenuti ad adempiere alle richieste inoltrate dal concessionario della riscossione relative alla fornitura di notizie e documenti necessari a dimostrare l'esistenza dei crediti oggetto di pignoramento presso terzi, per i quali si è presentata la necessità di instaurare il giudizio di cognizione ex articolo 548 del Codice di procedura civile. In caso di mancata risposta il concessionario è esonerato dalla prosecuzione del procedimento esecutivo senza che ciò costituisca causa di perdita del diritto al discarico. La giustificazione di tale conclusione si trovava nelle disposizioni degli articoli 79 e 80 del Dpr 43/1988, che escludevano che l'esattore, quale organo ausiliario dell'amministrazione, potesse direttamente attingere notizie o documenti presso uffici pubblici. Tutto ciò è stato profondamente modificato dalla riforma della riscossione attuata nel corso del 1999. Infatti, uno degli aspetti più significativi della riforma è la disposizione di cui all'articolo 18 del Dlgs 112/1999 secondo cui i concessionari possono accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici pubblici con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati. In particolare viene consentito ai concessionari di accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del ministero delle Finanze attraverso la procedura denominata A.R.CO. (acronimo di ausilio alla riscossione coattiva). In tale contesto l'Agenzia delle entrate con la circolare in esame ha specificato che nel caso di espropriazione presso terzi il concessionario della riscossione non può giustificare l'inesigibilità del ruolo affidatogli per la riscossione, con la motivazione di non aver potuto

instaurare il processo di cognizione sull'esistenza del credito del terzo in base all'articolo 548 in quanto l'amministrazione non ha fornito il titolo costitutivo del credito pignorato, ovvero gli elementi probatori dell'esistenza dell'obbligo del terzo. Infatti, rientra nella riconosciuta autonomia gestionale del concessionario della riscossione la valutazione in ordine all'utilità, ai fini del recupero dei crediti affidati in riscossione, di procedere esecutivamente presso il terzo debitore del contribuente moroso ovvero possessore di beni mobili di proprietà di quest'ultimo, sulla base delle informazioni acquisite direttamente, ovvero rese disponibili telematicamente attraverso la procedura A.R.CO. Ciò premesso appare chiaro che anche il rapporto fra concessionario ed ente impositore ai fini del diritto al discarico per inesigibilità del ruolo nel caso di espropriazione presso terzi, deve essere considerato in relazione alle più ampie possibilità di intervento riconosciute ai concessionari nell'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione. Sul punto, la circolare 16 novembre 2004 n. 46/E richiama le istruzioni operative già impartite con la circolare 20 novembre 2001 n. 98/E (pubblicata su «Guida Normativa» del 26 novembre 2001 n. 213), in particolare ribadendo che per il concessionario l'accesso al sistema informativo del ministero delle Finanze è obbligatorio ai fini del riconoscimento del diritto al discarico. Il concessionario della riscossione, così come ogni altro creditore, non è obbligato a instaurare il giudizio di cognizione di cui all'articolo 548 del Cpc concernente l'accertamento dell'obbligo del terzo nei confronti del contribuente moroso, ma tale scelta ha rilevanza nei rapporti con

l'ente impositore, in quanto, chiarisce l'Agenzia delle entrate, se l'esperimento della procedura di esecuzione presso terzi avviene sulla base delle informazioni definite "primarie" dalla citata circolare 20 novembre 2001 n. 98/E, il concessionario se non instaura il processo di cognizione può incorrere nella perdita del diritto al discarico.

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

La disciplina di riferimento - La circolare 16 novembre 2004 n. 46/E contiene anche alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione di alcune disposizioni dettate dal Dpr 602/1973 in materia di espropriazione immobiliare. L'articolo 76, comma 2, del Dpr 602/1973 dispone che il concessionario non può procedere a espropriazione immobiliare quando il valore del bene diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per cui si procede è inferiore a 1.549,37 euro. La norma vuole evitare che siano iniziate procedure di espropriazione con costi superiori agli importi astrattamente realizzabili. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che nella determinazione delle passività ipotecarie si deve fare riferimento all'importo del credito del terzo garantito da ipoteca e non all'importo dell'ipoteca iscritta, che in genere è pari al doppio del capitale garantito.

L'ammontare di tale credito è, tuttavia, un dato che è conosciuto direttamente solo dal titolare del credito e dal debitore, conseguentemente il concessionario della riscossione può trovarsi in difficoltà nel valutare l'esistenza del presupposto richiesto dall'articolo 76, comma 2, del Dpr 602/1973 per procedere a espropriazione immobiliare. L'Agenzia delle entrate ha specificato che il concessionario della riscossione deve valutare l'esistenza del presupposto di cui al comma 2 dell'articolo 76 sulla base di tutti quegli elementi dallo stesso conoscibili che consentano di ritenere ragionevolmente esistente nella fattispecie concreta il presupposto di legge.

In particolare la circolare in esame enumera i seguenti elementi: la data dell'iscrizione ipotecaria, la specie dell'atto (ipoteca volontaria o giudiziale), la durata dell'operazione garantita, le eventuali annotazioni, il profilo del contribuente e il comportamento del terzo creditore. In ogni caso la circolare chiarisce che tale valutazione spetta unicamente al concessionario della riscossione, non potendo lo stesso sottoporre preventivamente la questione all'ente creditore.

ISCRIZIONE DI IPOTECA

Le specifiche avvertenze - La circolare in esame chiarisce inoltre le modalità di applicazione del-

QUALORA L'AGENTE
DELLA RISCOSSIONE
DOVESSE AVERE NECESSITÀ
DI PRODURRE IN GIUDIZIO
UN ATTO
O UN DOCUMENTO
IN POSSESSO DI UN UFFICIO
DEL FISCO
QUESTO DOVRÀ ESSERE
PRONTAMENTE RILASCIATO

l'articolo 77 del Dpr 602/1973 con riferimento al potere riconosciuto al concessionario della riscossione di procedere all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà del contribuente, nell'ipotesi di inutile decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento senza il pagamento della somma risultante dalla medesima cartella. L'amministrazione ha specificato che il concessionario della riscossione deve procedere all'iscrizione di ipoteca con tempestività rispetto alla scadenza del termine previsto per il pagamento della cartella di pagamento anche al fine di evitare il rischio di comportamenti elusivi da parte del contribuente e deve avviare senza ritardo l'espropriazio-

ne forzata, considerato che il divieto di procedere all'esecuzione immediata (con l'obbligo di attendere sei mesi dall'iscrizione ipotecaria) sussiste solo nel caso previsto dall'articolo 77, comma 2, che riguarda l'ipotesi del credito fiscale inferiore al 5% del valore dell'immobile.

PREZZO BASE DI INCANTO

La determinazione - Infine la circolare in esame illustra il disposto dell'articolo 79 del Dpr 602/1973 relativo ai criteri di valutazione degli immobili oggetto di esecuzione forzata. Tale norma dispone che la determinazione del prezzo base dell'incanto nel caso di esecuzione forzata immobiliare deve essere effettuata dal concessionario secondo le modalità previste dall'articolo 52, comma 4, del Dpr 131/1986, relativo alla determinazione del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro. L'articolo 52 del Dpr 131/1986 impedisce all'ufficio di rettificare il valore degli immobili dichiarato ai fini dell'imposta di registro se tale valore corrisponde all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata dell'immobile per determinati coefficienti (75 per i terreni, 100 per i fabbricati). Questi coefficienti sono stati oggetto di rivalutazione nella misura del 10% dall'articolo 2, comma 63, della legge 350/2003 e, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, nella misura del 20% a norma dell'articolo 1-bis, comma 7, del Dl 168/2004.

La circolare n. 46/E ha specificato che, ai fini della determinazione del prezzo base dell'incanto, il concessionario della riscossione deve fare riferimento al valore determinato ai sensi del citato articolo 52 della legge sull'imposta di registro tenendo conto della rivalutazione del 20% dei coefficienti stabilita per gli immobili diversi dalla prima casa di abitazione dal Dl 168/2004. Nel caso di specie, infatti, la distinzione fra immobile destinato ad abitazione principale e altri immobili non ha alcuna rilevanza, considerato che il fondamento di tale distinzione consiste nell'esigenza di tutelare l'acquisto della prima casa di abitazione. ■